RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per il biennio 1984-1985 in complessive lire 2.600 miliardi, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.375 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85. Il predetto importo di lire 2.375 miliardi viene ridotto in misura pari alle somme versate in entrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1984, non più in vigore dal 26 luglio 1984 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-158-1984/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it